



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 del 28-04-2023

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Aliquote anno 2023. Conferma.

L'anno **duemilaventitre** e questo di **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **16:00**, si è svolto il **CONSIGLIO COMUNALE**, **in adunanza pubblica ed in prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione regolarmente trasmesso dal **SINDACO Angori Massimiliano**.

Nome	Presente / Assente
Angori Massimiliano	P
LELLI ANDREA	P
BIONDI LARA	A
CANARINI MINA	P
Del Zoppo Lorenzo	P
Giannotti Sara	P
CORTI EMILIANO	P
ANDREONI ARIANNA	P
FABBRIS GABRIELE	P
TRIPOLI ELISA	P
SPINESI LUCA	P
CAMPERA ELENA	A
SBRAGIA ROBERTO	P
BALDONI ANGELA	A
DE LUCA MARIO	P
DINI STEFANO	P
CARNI' VINCENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 Sono assenti Consiglieri N° 3

Partecipa **La Franca Paola Maria**, Segretario Comunale.

Angori Massimiliano nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa la designazione a scrutatori dei Consiglieri:

CORTI EMILIANO
ANDREONI ARIANNA
DE LUCA MARIO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO CHE:

- IL CONSIGLIERE SPINESI SEGUE I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCOLLEGAMENTO
- DURANTE LA DISCUSSIONE DEL PUNTO 1) SI E' COLLEGATA IN VIDEO CONFERENZA LA CONSIGLIERA BALDONI
- PRIMA DELLA VOTAZIONE DEL PUNTO 1) IL CONSIGLIERE DINI HA LASCIATO LA SALA

Pertanto, al momento della votazione del presente punto, risultano presenti 14 consiglieri e assenti 3: Biondi, Dini e Campera.

Uditi:

- l'introduzione del Sindaco che comunica che i punti da 1) a 6) saranno discussi congiuntamente in quanto facenti tutti parte della "manovra del bilancio" mentre le dichiarazioni di voto e le votazioni saranno fatte sui singoli punti;
- il consigliere Fabbris che, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare II "Bilancio e Affari Generali", comunica che i punti da 1) a 6) sono stati esaminati nella Commissione del 21/4 u.s. con esito favorevole a maggioranza dei presenti e votanti;
- gli interventi dei consiglieri Canarini, Carni, Sbragia
- i chiarimenti forniti dal dirigente finanziario dott. Cantini;
- i successivi interventi dei consiglieri: De Luca, Carni, Sindaco, Sbragia, Canarini, Carni, Baldoni, Del Zoppo, Tripoli, Sbragia, Canarini, Giannotti.
- le conclusioni tratte dal Sindaco.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

Vista la medesima Legge n. 197/2022 che rinvia al 30 aprile 2023 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025;

Richiamato il comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 a mente del quale:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 ha dunque previsto l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Rilevato, dunque, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, la possibilità di confermare l'incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 dell'art. 1 L. n. 160/2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Vista la deliberazione consiliare n. 13/2022 in materia di determinazione delle aliquote IMU per il periodo di imposta 2022;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di determinare, a sostanziale conferma della pressione fiscale del periodo di imposta precedente, le aliquote IMU per l'anno 2023 come rappresentato nella parte dispositiva della presente deliberazione ossia di confermare anche per il periodo di imposta 2023 le aliquote già adottate per il periodo di imposta 2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., ns. prot. 5736 del 23.03.2023, allegato A alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28-04-2023 - pag.5 - COMUNE DI VECCHIANO

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Udite le dichiarazioni di voto contrario espresse, rispettivamente, dai consiglieri Carni e Sbragia;

Dato atto che il Sindaco pone in votazione il p. 4) avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2023. CONFERMA", con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	14
voti favorevoli	10
voti contrari	4 (Baldoni, De Luca, Sbragia e Carni)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di confermare nella misura del 1,10 per cento l'aliquota IMU relativa alle unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche per il periodo di imposta 2023;
- di confermare l'aliquota di base IMU per l'anno 2023 nella misura del 1,06%;
- di confermare le specifiche fattispecie ed aliquote che seguono, per le quali non si applica quanto disposto al punto 2:

Fattispecie	Aliquota IMU 2023
<i>Abitazione principale relativa alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze</i>	0,60%
<i>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado che la utilizzano come abitazione principale, escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.</i>	0,86%
<i>Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D</i>	0,96%
<i>Unità immobiliari tenute a disposizione, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D</i>	1,10%
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale definiti e disciplinati dall'art. 1, co. 750 della L. 160/2019</i>	0,00%
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita definiti e disciplinati dall'art. 1, co. 751 della L. 160/2019</i>	0,00%

Terreni agricoli disciplinati dall'art. 1, co. 752 della L. 160/2019	1,06%
--	-------

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;
5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Società in house "Società Entrate Pisa S.p.A." a seguito delle competenze affidate con deliberazione consiliare n. 65 del 30.12.2020;
6. Di demandare a successiva ed eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adottare con urgenza gli atti conseguenti e correlati alla presente deliberazione;

con successiva votazione resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	14
voti favorevoli	10
voti contrari	4 (Baldoni, De Luca, Sbragia e Carni)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO

Angori Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Franca Paola Maria

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28-04-2023 - pag.8 - COMUNE DI VECCHIANO



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 17 Del 23-03-2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Aliquote anno 2023. Conferma.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Vecchiano li, 23-03-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 17 Del 23-03-2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Aliquote anno 2023. Conferma.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Acquisita la verifica del Responsabile si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Vecchiano li, 23-03-2023

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 28-04-2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Aliquote anno 2023. Conferma.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2023 al 23-05-2023.

ALBO PRET. N° 530

Vecchiano, 08-05-2023

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.